

Qualità e tariffe rifiuti secondo il calcolo ARERA

Strategie di contenimento dei costi



FACCIAMO ORDINE NEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

D.LGS. 152/2006



182. Smaltimento dei rifiuti

.....

3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi **in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti**, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

.....



FACCIAMO ORDINE NEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

D.LGS. 152/2006



181. Riciclaggio e recupero dei rifiuti

.....

5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è **sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale** tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.

.....



Tariffe al cancello cosa prevede la L.R. 11/2009

Art. 40

Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti.



1. L'ATI (oggi AURI) approva la tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e smaltimento **che costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto** degli impianti stessi.
2. La tariffa di cui al [comma 1](#) è calcolata sulla base di un piano economico-finanziario composto da:
 - a) il costo industriale, predisposto in relazione a:

Tariffe al cancello cosa prevede la L.R. 11/2009

- 1) costi relativi alle spese di investimento per la costruzione dell'impianto, ivi compresi gli oneri finanziari ed i costi relativi alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
- 2) spese per la gestione operativa;
- 3) spese generali e tecniche ed utile d'impresa;
- 4) spese per l'eventuale dismissione degli impianti e, per le discariche, spese previste per la ricomposizione ambientale e per la gestione del periodo successivo alla chiusura;
- 5) ricavi dalla vendita di materiali riciclabili e dell'energia;



Tariffe al cancello cosa prevede la L.R. 11/2009

- b) gli oneri fiscali nella misura determinata dalle vigenti leggi;
- c) le indennità di disagio di cui all' [Articolo 41](#) ;
- d) il contributo in favore dell'ARPA di cui all' [articolo 9, comma 2](#) .

3. La tariffa di conferimento può essere adeguata dall'ATI, su richiesta del titolare dell'impianto, quando ricorrano comprovate ragioni di necessità quali:



Tariffe al cancello cosa prevede la L.R. 11/2009

a) variazioni riscontrate a consuntivo o previste per l'anno successivo nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi ISTAT, ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto;

b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;

c) nuove perizie di variante.

4. Le somme spettanti all'ARPA ai sensi dell' [articolo 9, comma 2](#) sono versate dai titolari degli impianti di smaltimento all'ARPA, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.



INTERVIENE ARERA



- **l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17**, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

METODO TARIFFARIO ARERA



La predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:

“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f)

METODO TARIFFARIO ARERA



“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

L'articolo 1, comma 527, lettera g), della legge n. 205/17 prevede espressamente per quanto attiene le tariffe agli impianti che ARERA debba procedere alla:

.....

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento

.....



MTR TARI



Con il primo metodo tariffario MTR ARERA ha disciplinato solamente la componente relativa alle tariffe agli impianti nei casi in cui gli stessi ricadano entro il perimetro della concessione.

Nelle altre ipotesi (cioè quando la concessione non prevede la gestione degli impianti) ARERA rimanda alla seconda versione di MTR di prossima pubblicazione (entro il 30/7/2021).

Nel frattempo ARERA ha pubblicato un DCO (documento di consultazione - **11 maggio 2021 n. 196/2021/R/rif**) su questo specifico aspetto.



TAV. 3 – Matrice delle opzioni regolatorie

		Tipi di filiera	Impianti di chiusura integrati	Impianti di chiusura ciclo - minimi	Impianti di chiusura ciclo - aggiuntivi
Grado di integrazione	Gestore integrato		Regolazione tariffaria <i>tout court</i> con incentivazione (tramite perequazione) in funzione della gerarchia		
	Gestore non integrato	Compostaggio/ digestione anaerobica		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Incenerimento (con recupero energia - R1)		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi limitati a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Discarica/ Incenerimento (senza recupero energia - D10)		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con disincentivi per chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi per chi conferisce



Per gli impianti gestiti da operatori integrati, **una regolazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario tout court**, che ricomprenda – in coerenza con quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) – i costi operativi e i costi d’uso del capitale (intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso).





In aggiunta, per dare evidenza alle caratteristiche degli impianti integrati – nell’ambito di un sistema di perequazione – si intende introdurre una **componente ambientale** (*Camb,I*), positiva (o negativa), che il gestore integrato dovrà versare (o ricevere) alla (dalla) Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascun impianto di trattamento I-esimo, in ragione delle esternalità negative (o positive) derivanti - secondo le valutazioni di impatto ambientale sottostanti alla gerarchia individuata dalle norme interne e comunitarie - dallo smaltimento (o recupero/trattamento) dei rifiuti conferiti ai medesimi impianti;



Per gli impianti gestiti da operatori non integrati:

relativamente agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la menzionata gerarchia per la gestione dei rifiuti, ossia da:



- incentivi a favore di chi conferisce agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, anche introducendo una componente ambientale (*Crec*) a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti in parola;
- incentivi limitati a favore di chi conferisce agli impianti di incenerimento con recupero di energia, anche introducendo una componente ambientale (*Cinc*) a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti in oggetto;

- disincentivi per chi conferisce in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia, anche introducendo una componente ambientale (*Csmal*) come maggiorazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso ai menzionati impianti;





- un sistema perequativo, da attivare presso CSEA, che assicuri la copertura dei costi efficienti per la gestione degli impianti: nell'ambito di tale sistema, il versamento alla CSEA della componente ambientale *Csmal*, riscossa dai gestori delle discariche e degli impianti di incenerimento senza recupero di energia, dovrà compensare la differenza tra le entrate e i costi ammessi a riconoscimento tariffario afferenti ai gestori degli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e di incenerimento con recupero di energia.

Per gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, l’Autorità è, altresì, orientata a tener conto, nell’ambito delle regole per il riconoscimento dei costi, degli oneri associati al fenomeno della morosità (eventualmente secondo criteri standardizzati), allo scopo di contemperare le necessità di chiusura del ciclo con l’esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione degli impianti preposti;





relativamente agli impianti di chiusura del ciclo “**aggiuntivi**”:

- nessuna regolazione tariffaria tout court;
- obblighi di trasparenza sulle condizioni (in particolare economiche) di accesso agli impianti;
- comunque, disincentivi per chi conferisce in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia.



Per quanto attiene gli impianti di trattamento intermedi (TM e TMB), l'Autorità è orientata a definire una regolazione tariffaria che tenga conto della sintesi del sistema di incentivazioni legato ai flussi in uscita dagli impianti. Infatti, i flussi in uscita da detti impianti intermedi possono avere come destinazione le filiere di riciclaggio, gli impianti di incenerimento con recupero di energia (con limitati incentivi per chi conferisce ai medesimi, come sopra evidenziato), le discariche oppure gli impianti di incenerimento senza recupero di energia (con disincentivi per chi conferisci agli stessi).

FILIERA INTERCONNESSA


Alla luce del quadro delineato, l'ARERA ritiene che la transizione verso una gestione efficiente e sostenibile del ciclo dei rifiuti urbani, secondo i principi dell'economia circolare, debba necessariamente fondarsi su un sistema di regole che sostenga l'attuazione della gerarchia europea dei rifiuti, favorendo l'innovazione e la sostenibilità ambientale nelle scelte di investimento, apportando conseguenti benefici netti per imprese e cittadini, quali fruitori del servizio, e dei territori.





- Nella Figura che segue ARERA fornisce una sintesi delle tematiche, in termini sia di performance attuali nella gestione dei rifiuti urbani sia di obiettivi al 2035, finalizzati alla massimizzazione delle risorse ottenibili e alla minimizzazione dello smaltimento in discarica, individuando le principali tipologie impiantistiche per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché i potenziali sbocchi per la re-immissione delle risorse nelle diverse filiere produttive e i relativi possibili utilizzi, ad oggi configurabili, per la chiusura del ciclo. La Figura mostra la molteplicità dei flussi (**anche tenendo conto della presenza di inevitabili scarti che caratterizza ogni processo di trattamento**) e delle mutue interazioni tra i diversi stadi della filiera dei rifiuti, conseguenti alle scelte degli operatori e dei decisori pubblici nonché alle configurazioni impiantistiche disponibili.

Figura 3 – Filiera interconnessa



DCO ARERA - 11 maggio 2021 n. 196/2021/R/rif

TAV. 2 – Sintesi dei principi e dei criteri in materia di accesso agli impianti di trattamento

Riferimento normativo	Finalità	Contenuto della disposizione
D.Lgs. n. 152/06, art. 181	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Libera circolazione frazioni differenziate</i>	“[p]er le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero [è] sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale (...), al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero”
D.Lgs. n. 152/06, art. 182-bis (introdotto da D.Lgs. n. 205/10)	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Autosufficienza nello smaltimento (a livello di ATO)</i>▪ <i>Prossimità</i>▪ <i>Tutela ambientale e della salute pubblica</i>	“Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica (...)”.

Riferimento normativo	Finalità	Contenuto della disposizione
D.L. n. 1/12, art. 25	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Accesso agli impianti a tariffe regulate e predeterminate</i> 	<p>“(…) Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regulate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito (…)”</p>
D.L. n. 133/14, art. 35	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Per recupero energetico, priorità di accesso ai rifiuti prodotti nel territorio regionale</i> 	<p>“(…) non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. (…).</p> <p>Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale (…)”.</p>
D.Lgs. n. 152/06, art. 198-bis (introdotto da D.Lgs. n. 116/20)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Autosufficienza e prossimità (a livello di macroaree)</i> 	<p>Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti “sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS (…)</p> <p>b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; (…)</p> <p>d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni (…), che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero; (…)</p> <p>f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale (…)”</p>